

INDICE

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.2 CONDIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI

ART.3 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART.4 SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI NAVIGAZIONE

ART.5 RINUNCIA E REVOCA

ART.6 ORMEGGIO DI BREVE DURATA

ART.7 TARGHE O TITOLO DI PROPRIETA'

ART.8 OBBLIGO DI NOTIFICA DELL'ASSENZA

ART.9 ASSENZA PROLUNGATA

ART.10 ORMEGGIO

ART.11 REGOLE DI CIRCOLAZIONE

ART.12 MANUTENZIONI

ART.13 SPAZIO OCCUPATO

ART.14 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 15 RIDUZIONI DEI CANONI

ART.16 ESCLUSIONI

ART.17 NORME DI ORDINE GENERALE

ART.18 RESPONSABILITA'

ART.19 SORVEGLIANZA

ART.20 INAGIBILITA'

ART.21 PENALI

PREMESSA

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.264 del 24/05/2001 della Direzione Trasporti, Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte, che individua quale porto turistico pubblico di interesse comunale il "Porto Vecchio" di Cannero Riviera;

VISTA la L.R. 17/01/2008 n.2 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", in particolare l'art. 30, comma 1, lettera f), che ha abrogato, tra gli altri, la lettera b), comma 1, dell'art. 98 della L.R. 26/04/2000 n.44 nella parte relativa alla disciplina dei porti turistici d'interesse comunale;

DATO ATTO che in sede di Conferenza dei Sindaci della "Gestione Associata Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola" della quale fa parte anche il Comune di Cannero Riviera, tenutasi in data 3.11.2009 e in data 11.11.2009 i Sindaci dei Comuni aderenti alla Gestione Associata hanno stabilito alcuni criteri di indirizzo, tra i quali l'approvazione della gestione separata dei porti in capo ai singoli Comuni, tenuto conto della soddisfacente gestione amministrativa attuata sotto la vigenza dell'art. 98 della L.R. 26/4/2000 n.44, la riscossione dei canoni demaniali derivanti dalla gestione dei porti in un capitolo separato e la liquidazione per l'intera quota di spettanza ad ogni singolo Comune;

DATO ATTO altresì che la Conferenza dei Sindaci della "Gestione Associata Bacino Maggiore Provincia VCO" nella seduta del 09/09/2010, ha stabilito di trasmettere una nota alla Regione Piemonte nella quale evidenziare che i Comuni del Bacino Maggiore Provincia VCO ritengono soddisfacente la gestione amministrativa dei porti attuata da ogni singolo Comune, sotto la vigenza dell'art. 98 della L.R. 44/2000 e come già espresso con nota prot. n. 4533 dell'11.11.2009, hanno interesse a mantenere una gestione separata dei porti in capo a ogni singolo Comune, anche per quanto riguarda i canoni di concessione, poiché l'applicazione delle tariffe unitarie del Regolamento 13/R, rispetto a quanto stabilito in precedenza con i regolamenti comunali, comporta ovvie problematiche con l'utenza, anche con riferimento alle diverse realtà comunali.

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso il porto turistico di interesse comunale sito in Via alle Vigne nel Comune di Cannero Riviera, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Ulteriori disposizioni potranno essere inserite nelle singole autorizzazioni agli ormeggi rilasciate dal Comune.

ART.2 CONDIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI

Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche che risultano proprietari di natante.

Il diritto d'uso è annuale.

Le condizioni per le assegnazioni annuali dei posti d'ormeggio sono fissate nell'apposito bando di gara approvato dal Responsabile del servizio.

Il diritto d'uso annuale verrà assegnato dal Responsabile del servizio previo pagamento del relativo canone stabilito dalla Giunta Comunale tenuto conto dei minimi tariffari stabiliti dal Demanio Idrico della Navigazione Regionale Interna.

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione sono vietati.

E' consentito il subentro in caso di vendita dell'imbarcazione, a parità di condizioni, ai soli concessionari residenti (residente subentrante a residente), purché acquirente e venditore producano tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione medesima. In caso di mancanza di parità di condizioni il subentro non sarà possibile ed il posto barca verrà assegnato con partecipazione a Bando.

E' consentita la partecipazione al Bando anche da parte di chi ancora non è in possesso di imbarcazione, a condizione che nella domanda siano indicate le caratteristiche dell'imbarcazione e che ne entri in possesso entro 90 giorni dall'assegnazione del posto, producendo agli Uffici Comunali la relativa documentazione, pena la revoca dello stesso.

ART.3 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione annuale avrà validità 1° Gennaio – 31 Dicembre. Le autorizzazioni annuali si considerano rinnovate con il pagamento del canone, a parità di requisiti.

ART.4 SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI NAVIGAZIONE

Eventuali sostituzioni dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio sono consentite a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente; in tale ipotesi il concessionario deve, pena la decadenza della concessione, segnalare entro 7 giorni al Comune di Cannero Riviera le caratteristiche della nuova unità di

navigazione; nel caso in cui il concessionario sostituisca l'unità di navigazione con altra di dimensioni superiori a quelle del posto barca assegnato, la concessione originaria è considerata decaduta a tutti gli effetti.

ART.5 RINUNCIA E REVOCA

La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Dà diritto al rimborso del 50% del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

Il Comune può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca del diritto d'uso dei posti di ormeggio, oltre a quanto previsto dall'art. 21, il Comune potrà far rimuovere dal proprio incaricato il natante privo di autorizzazione a spese del proprietario, senza possibilità da parte dello stesso di rivendicare danni o altro conseguenti all'intervento di rimozione.

ART.6 ORMEGGIO DI BREVE DURATA

L'ormeggio temporaneo è consentito nelle aree indicate dalle mappe allegate al Regolamento (zona lungolago e pontile galleggiante località "Intari") e indicate con apposita cartellonistica; si precisa che l'ormeggio è consentito per un massimo di tre ore.

L'ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

ART.7 TARGHE O TITOLO DI PROPRIETA'

Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

Ove non obbligatorie, il proprietario dovrà consegnare al Comune apposita documentazione o autocertificazione comprovante la proprietà dell'unità da diporto.

E' fatto inoltre obbligo di esporre, ben visibile, il contrassegno identificativo assegnato dal Comune di Cannero Riviera attestante il numero di posto assegnato al natante all'interno del "Porto Vecchio".

ART.8 OBBLIGO DI NOTIFICA DELL'ASSENZA

L'assenza del natante, per un'intera notte o più, dal posto di ormeggio, dovrà essere comunicata per motivi di sicurezza al Responsabile del Servizio.

Parimenti dovrà essere comunicata l'esigenza di posizionare la propria imbarcazione in secca sulla calata del porto o in altri luoghi consentiti, specificando il periodo previsto.

Eventuale proroga di assenza dal posto assegnato dovrà essere comunicata con minimo 7 giorni di anticipo.

ART.9 ASSENZA PROLUNGATA

Durante un'assenza prolungata dal porto superiore ai sei mesi, o il posizionamento in secca, come previsto dall'art. 8, il Comune avrà facoltà di assegnare il posto ad altro natante limitatamente al periodo di assenza.

L'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare alcun diritto riguardo all'eventuale occupazione del posto conseguente al disposto di cui all'art. 8.

ART.10 ORMEGGIO

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto loro assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

ART.11 REGOLE DI CIRCOLAZIONE

Nel porto e nelle sue immediate adiacenze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

La percorribilità delle banchine deve sempre essere assicurata.

ART.12 MANUTENZIONI

Le manutenzioni ordinarie del porto vengono eseguite direttamente dal Comune o attraverso ditte incaricate.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dall'incaricato del Comune a spese del concessionario.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio.

ART.13 SPAZIO OCCUPATO

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dall'unità di navigazione al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata.

ART.14 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno adottare i seguenti criteri di priorità:

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti;
2. unità adibite a servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone e natanti adibiti al servizio pubblico di traino;
3. unità adibite alla pesca professionale munita di apposita licenza;
4. unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge;
5. unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate; tale unità dovranno portare sulle fiancate le scritte che ne identifichino l'impiego e la società di appartenenza;
6. unità con modulo di ingombro inferiore ai 9 mq con preferenza rispettivamente:
 - a) per i residenti nel Comune di Cannero Riviera
 - b) per i non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Cannero Riviera (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di un anno)
 - c) per i non residenti nel Comune di Cannero Riviera;
7. unità con modulo di ingombro superiore ai 9 mq con preferenza rispettivamente:
 - a) per i residenti nel Comune di Cannero Riviera
 - b) per i non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Cannero Riviera (con contratto regolarmente registrato per una durata minima di locazione di un anno)
 - c) per i non residenti nel Comune di Cannero Riviera;
8. unità da locare senza conducente;
9. altre categorie.

In caso di parità di requisiti tra i partecipanti al bando si procederà a sorteggio in seduta pubblica presso la sede comunale. Data e ora del sorteggio verranno resi noti pubblicamente tramite apposito avviso.

ART. 15 RIDUZIONI DEI CANONI

Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

1. unità adibite a servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti: riduzione del 100%;
2. unità adibite alla pesca professionale munite di apposita licenza: riduzione del 70 %;
3. unità adibite esclusivamente a lavori ed operazioni portuali con regolare autorizzazione di legge: riduzione del 100%;
4. unità di appoggio o di soccorso di società nautiche riconosciute e di scuole veliche o nautiche autorizzate: riduzione del 50%;
5. unità di diporto a vela, a remi o a motore elettrico: riduzione del 50%;
6. unità di diporto a vela, a remi o a motore elettrico di proprietà di residenti nel Comune di Cannero Riviera: riduzione del 60%; altre tipologie di imbarcazione di proprietà di residenti nel Comune di Cannero Riviera: riduzione del 20%;

Le riduzioni di cui sopra NON sono cumulabili tra loro, in caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.

Sono escluse dalle riduzioni di cui sopra le imbarcazioni con motore ausiliario endotermico (a scoppio) con potenza superiore a 10 CV (7,6 kW).

ART.16 ESCLUSIONI

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non rispecchino le capacità ricettive del porto. All'uopo l'Ufficio Tecnico provvederà ad individuare il numero degli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

ART.17 NORME DI ORDINE GENERALE

E' vietata la balneazione nel porto e nelle sue immediate vicinanze.

E' pure vietata la pesca sportiva nel porto nonché praticare il surf a meno di 50 metri dal porto.

L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato e indicato con contrassegno fornito dal Comune indicante il numero di posto assegnato.

Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi . Nell'area pubblica adiacente al porto sono del tutto vietati lavori non inerenti all'attività portuale.

E' vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causino perdite di olio o carburante sono da riparare immediatamente.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e dell'area portuale.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere muniti di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

ART.18 RESPONSABILITA'

L'uso del porto avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi, all'interno del porto, sia a manufatti che ad altri natanti.

I proprietari che affidino il loro natante a terzi, sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone, da animali o da eventi naturali.

ART.19 SORVEGLIANZA

Il Comune, per il tramite dei propri incaricati, vigilerà sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto concessorio.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione.

ART.20 INAGIBILITA'

In caso di inagibilità del porto per mancanza di profondità d'acqua, per manutenzioni varie, l'intestatario della Concessione non può vantare alcuna pretesa di sorta dal Comune.

ART.21 PENALI

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio che non dovessero rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, verrà inflitta una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa.



Ai proprietari di natanti non autorizzati all'utilizzo dei posti di ormeggio verrà inflitta una penale, come previsto al comma 1, e il Comune potrà far rimuovere dal proprio incaricato il natante privo di autorizzazione a spese del proprietario, senza possibilità da parte dello stesso di rivendicare danni o altro conseguenti alla rimozione.


In caso di mancato pagamento della penale nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidiva o di infrazioni gravi, si procederà alla revoca della concessione.

Prima di procedere all'applicazione della predetta penale o alla revoca della concessione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito, immediatamente, se lo stesso si trova sul posto o a mezzo raccomandata A./R. o posta elettronica certificata (P.E.C) in ogni altro caso.

L'interessato avrà 7 gg. per controdedurre, decorsi i quali il Responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C).

"PORTO VECCHIO"





— Banchina d'attracco temporaneo – Passeggiata Lungolago – (massimo 3 ore)



— Banchina d'attracco temporaneo dotata di anelli fissi di ancoraggio denominata Passeggiata Intarì (massimo 3 ore)

— Pontile galleggiante per l'attracco temporaneo (massimo 3 ore)

— Pontile galleggiante per alloggio canoa a servizio del Centro Remiero.